



INTRODUZIONE AL SISTEMA SOCIETARIO AUSTRIACO: CENNI SULLA SRL DI DIRITTO AUSTRIACO (GMBH)

In linea di principio, il diritto societario austriaco risulta disciplinato da norme piuttosto flessibili, che permettono agli imprenditori di creare Statuti “*taylor made*”.

Le due società di capitali previste dall’Ordinamento giuridico austriaco sono la „*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*” (Società a Responsabilità Limitata) e la “*Aktiengesellschaft*” (Società per Azioni).

Si evidenzia che, nel panorama economico, viene rilevata una netta preferenza degli imprenditori per la costituzione di Società a Responsabilità Limitata, per le quali l’Ordinamento prevede una struttura decisamente più semplice rispetto a quella disciplinata per le Società per Azioni.

Nel prosieguo del presente contributo verranno delineati i lineamenti basilari relativi alla *Gesellschaft mit beschränkter Haftung*” (Società a Responsabilità Limitata).

LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA DI DIRITTO AUSTRIACO

Tale tipologia societaria rinviene la propria disciplina giuridica nella cd. “Legge sulle società a responsabilità limitata” (abbreviata in prosieguo “*GmbHG*”), nella versione vigente.

Secondo l’Ordinamento austriaco, la SRL deve essere costituita a mezzo di **atto notarile da parte di uno o più soci**.

L’atto costitutivo, secondo l’ordinamento austriaco (Art. 4 co. 3 *GmbHG*) deve prevedere come minimo la regolamentazione dei seguenti aspetti:

- denominazione e sede della società;
- oggetto societario;
- ammontare del capitale societario;
- ammontare delle quote sottoscritte e specifica degli importi versati dai singoli soci.



La società acquista la **personalità giuridica** tramite l'iscrizione presso il Registro delle Imprese competente territorialmente (Art. 2 co. 1 *GmbHG*).

Per quanto concerne il **capitale sociale**, l'Ordinamento austriaco prevede che lo stesso ammonti ad un importo **minimo pari a € 35.000,00**, di cui deve essere versata in linea di massima almeno **la metà** all'atto costitutivo (Art. 6 co. 1 e Art. 6° co. 1 *GmbHG*). Il capitale sociale può essere conferito anche in natura.

Si evidenzia che è inoltre possibile costituire una "*Gründungsprivilegierten GmbH*" con un capitale, sottoscritto di € 35.000,00 ma con un capitale versato, per i primi 10 anni dalla costituzione, di soli **€ 5.000,00** ed una responsabilità dei soci – nei primi 10 anni dalla costituzione – per il versamento del capitale residuo per ulteriori **€ 5.000,00**.

Fra gli Organi obbligatori previsti per la SRL, si annoverano **l'Organo amministrativo** (Geschäftsführung), **l'Assemblea dei Soci** (Generalversammlung) e, nei casi stabiliti dalla Legge ovvero ove tale organo venga discrezionalmente nominato, **il Consiglio di Controllo** (Aufsichtsrat).

Per quanto concerne **l'Organo Amministrativo**, l'Ordinamento austriaco prevede che sia sufficiente **la nomina di un unico Amministratore**, che deve essere una persona fisica (Art. 15 co. 1 *GmbHG*). La Legge prevede, comunque, la facoltà di creare un Organo Amministrativo *ad hoc*, costituito anche da più membri.

L'Organo in parola rappresenta la SRL nei confronti dei Terzi in sede giudiziaria ed extra giudiziaria, in linea di principio senza limitazione (Art. 18 co. 1 *GmbHG*). L'Amministratore della GmbH può - in linea di principio - mantenere anche la residenza all'estero.

Relativamente all'Assemblea dei Soci, si evidenzia che la compagine societaria può essere costituita da persone fisiche o giuridiche anche straniere e con residenza all'estero.

All'Assemblea dei Soci spettano, quali compiti precipui, la nomina e la revoca dell'Amministratore (o degli Amministratori) oltre all'approvazione del bilancio ed alla decisione sulla distribuzione degli utili (Art. 35 co. 1 n. 1 *GmbHG*).

La Legge sulle Società a Responsabilità Limitata prevede che l'Assemblea Ordinaria dei Soci debba essere convocata almeno una volta all'anno (Art. 36 co. 2 *GmbHG*). Tale disposizione può essere modificata statutariamente, nel



caso in cui i soci intendano stabilire *ex ante* che l'Assemblea debba essere convocata con maggiore frequenza.

Se non stabilito diversamente dallo Statuto, l'Assemblea dei Soci si tiene presso la sede della società.

Su richiesta di soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale (tale *quorum* può essere modificato statutariamente) l'Amministratore (o gli Amministratori) hanno l'obbligo di convocare l'Assemblea Straordinaria (Art. 37 co. 1 *GmbHG*).

Si evidenzia, da ultimo, che le delibere dell'Assemblea dei Soci possono essere adottate anche tramite il metodo della **consultazione scritta**, nei casi in cui ciò sia permesso dall'Ordinamento ed ova tutti i soci si dichiarano d'accordo con tale modalità deliberativa (Art. 34 co. 1 e 2 *GmbHG*).

Venendo al **Consiglio di Controllo**, si evidenzia che lo stesso deve essere composto almeno da 3 membri (Art. 30 co. 1 *GmbHG*) e diviene **obbligatorio in casi tassativi**, specificamente previsti dal dettato normativo; fra tali casi si evidenziano, in particolare, i seguenti (Art. 29 co. 1 *GmbHG*):

- società con capitale superiore a € 70.000,00 e con più di 50 soci;
- società con più di 300 dipendenti (in media all'anno).

In generale il Legislatore austriaco ha, comunque, previsto la possibilità di creare in seno alla società un Consiglio di Controllo facoltativo, anche nel caso in cui i succitati presupposti non sussistano (Art. 29 co. 6 *GmbHG*).

